

rebbe aggiunto un articolo intermedio prima della disposizione transitoria. (*Legge la proposta Moris*)

DE CARDENAS. Io sottometteva semplicemente il mio riflesso al signor senatore Moris, praticissimo di siffatta materia, per vedere se non credesse necessaria una qualche disposizione onde facilitare gli studi e migliorarli dove si trova un solo professore e dove non vi sono macchine fisiche.

Se egli crede si possa seguitare avanti in questo modo, io non ho niente a ridire, perchè questa è materia alla quale sono troppo estraneo per poterne parlare, e ritiro perciò la questione che io muoveva.

(Posta ai voti l'aggiunta Moris, la quale forma l'articolo 8, viene approvata, come pure la disposizione transitoria, col l'emendamento della Commissione. Dopo il presidente dà lettura del complesso della legge come venne modificato. Si procede quindi all'appello nominale per lo squittinio segreto.)

PRESIDENTE. Non essendo l'ora gran fatto avanzata, invito i signori senatori a volersi radunare negli uffizi per prendere cognizione del progetto di legge proposto ieri dal nostro collega senatore De Fornari, poichè il regolamento dice che debba essere immediatamente rimandato alla Commissione.

Alcuni uffizi non hanno ancora scelto il membro per la Commissione, prego perciò coloro che non hanno per anche compiuto questo dovere di volersene tosto occupare.

Risultato della votazione:

Votanti	41
Voti favorevoli	32
Contrari	9

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta alle ore 4.

TORNATA DEL 14 SETTEMBRE 1849

- 98 -

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Richiamo e rettificazione al verbale — Omaggio — Relazione e discussione del progetto di legge per l'alienazione della rimanente rendita creata colla legge del 12-16 giugno ultimo scorso.*

La seduta è aperta alle 2 e 1/4.
Si legge il processo verbale.

RICHIAMO SUL VERBALE.

D'ANGENNES. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sul processo verbale?

D'ANGENNES. Sopra il processo verbale e sopra il modo con cui si pubblicarono nel rendiconto le cose che io ho dette.

PRESIDENTE. Il senatore D'Angennes ha la parola.

D'ANGENNES. Nella gazzetta ufficiale, ove si riferisce l'ultima tornata del Senato, si venne a dare un senso alle mie parole che non si avevano, coll'omettere, cioè, quanto io opponeva in proposito della inutilità delle spese già fatte, ove la via ferrata non toccasse al ponte di Valenza. Osservai in allora se non fosse opportuno di esaminare se il frutto che si ricaverebbe dall'erario pel commercio delle provincie di Vercelli, Biella, Ivrea ed Aosta, quando la strada in ferro toccando l'agro vercellese le ponesse in comunicazione col porto di Genova, non compenserebbe la spesa fatta. Il prodotto di quattro provincie ove il commercio è sì attivo deve fermare l'attenzione del Governo, il quale in questa speculazione commerciale avrà tanto più di profitto, quanto maggiore è il numero degli interessi parziali che sarà per abbracciare, onde

viene a costituirsi l'interesse generale. Questo è quanto voll accennare nell'importantissima questione.

PRESIDENTE. Invito il signor senatore a voler concertarsi colla Segreteria del Senato, per introdurre nell'atto verbale quelle parole che precisamente corrispondano alle idee manifestate da lui nell'ultima seduta.

Se nessuno ha altra osservazione a fare sul processo verbale, lo porrò ai voti.

(È approvato.)

OMAGGIO.

(Si legge una lettera dell'intendente generale d'Alessandria, con cui presenta alcune copie delle deliberazioni del Consiglio divisionale di quella provincia.)

PRESIDENTE. Ringrazierò a nome del Senato l'intendente generale d'Alessandria.

RELAZIONE E DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DI RENDITA REDIMIBILE CREATA CON LEGGE DEL 12-16 GIUGNO 1849.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione, senatore Sclopis.

SCLOPIS, relatore. (*Legge.* — Vedi volume Documenti, Sessione, II, 1849, pag. 172.)

PRESIDENTE. I tre articoli che compongono questa legge sono pienamente uniformi, sia nel progetto della Commissione, sia in quello presentato dal ministro. La diversità solamente sta nel preambolo, ossia nei considerando, ai quali ambo i detti progetti fanno seguito. Io avrò l'onore di leggere l'uno e l'altro perchè nella discussione generale possa tenersene conto. (*Legge i due progetti di legge — Vedi vol. Documenti, Sessione II, 1849, pag. 172-174.*)

È aperta la discussione generale sul complesso di questa legge.

DE LA CHARRIÈRE. Je demande la parole pour faire quelques observations au projet de la Commission.

Voci. Forte! forte!

PRESIDENTE. Il faut attendre votre tour. Il senatore De Cardenas ha la parola perchè la chiese prima.

DE CARDENAS. Signori senatori, questa legge quale ci venne presentata dapprima, e quale ci si presenta ora modificata dalla nostra Commissione, porta con sé una disapprovazione al Ministero; nè mi pare se gli possa questa da noi infliggere, se non dopo una ben ponderata e ben maturata riflessione, e solo dopo essersi ben bilanciata ogni ragione per la quale si rimanga convinti aver esso errato nella promulgazione della legge del 12 giugno e nei conseguenti provvedimenti del 16 stesso mese e del 27 successivo. Se il Ministero ha errato, non v'ha niun dubbio che abbia esso meritato la nota di biasimo che se gli lanciava. Nè pare che, presentato ora innanzi al Senato un fatto che sarebbe colpevole, noi non potremmo in altra maniera pronunziarci. Avrebbe ben potuto il Senato prescindere nella sua prudenza dall'esaminare questo fatto quando altri non l'avesse portato a sua cognizione. Ma dacchè venne da altri prodotto, non può tralasciare di occuparsene, nè passarvi sopra senza esprimere un voto o di condanna o di assoluzione. Il Ministero ha protratto sino al 12 giugno la promulgazione di una legge la quale aveva già percorso il suo stadio parlamentare sino dal 16 marzo.

Con ciò ha egli violato lo Statuto, od invece ha egli agito legalmente e costituzionalmente?

La misura da lui presa fu essa dannosa o di vantaggio alla pubblica cosa? Ecco ciò che dobbiamo esaminare prima di non ripetere quella sentenza di condanna che esplicitamente troviamo espressa nel preambolo primitivo della legge, e che troviamo pur anco in parte nel nuovo presentato. Se però questo non è ad altro applicabile, come verremo in seguito discorrendo, sentenza che già troviamo implicitamente ancora compresa nell'articolo 1 della legge.

Ad illuminare la mia coscienza, volli formularmi una questione pregiudiziale, ed esaminare attentamente tra me medesimo, se sia lecito o no al Governo il sanzionare ed il promulgare conseguentemente come legge dopo la chiusura del Parlamento una provvidenza, ancorchè temporaria, quando erano trascorsi oltre a due mesi dacchè questa veniva dal Parlamento adottata, ed anche quando questa provvidenza (o per meglio dire questo progetto di legge) avesse bensì con sé la prefissione di una durata temporaria, ma non determinasse il giorno da cui dovesse partirne la decorrenza. Non vi trovai parola in contrario nello Statuto, nè vennero mai a mia cognizione atti o consuetudini di Governi costituzionali che invalidassero la promulgazione di una legge fatta dopo la chiusura del Parlamento; che anzi troviamo, come bene ce ne avvertiva la Commissione, nel breve corso di nostra vita costituzionale già una legge stata sanzionata e promulgata dopo che il Parlamento era chiuso, e che era anche disciolta la Camera elettiva. Lo so; in quel caso non fu la differenza

che di una sola giornata; ma non importa qui nè il più, nè il meno; un sol giorno basta a stabilire un precedente.

Nè, per quanto mai abbia voluto esaminare e scandagliare ogni cosa, non potei mai rinvenire in che siasi voluto far consistere la differenza fra una legge, o meglio solo progetto di legge, votato dalle due Camere, e ciò cui è stato dato nel primitivo preambolo il nome di provvedimento.

Nè la circostanza di essere questa temporaria e fissata per la sola durata di un bimestre ha potuto persuadermi a trovare delle differenze tra questa ed ogni altra legge votata dal Parlamento, la quale prende il nome di legge e non di atto, che si applica poi benissimo al provvedimento esecutivo del 16 giugno. Nè mi pare che la durata bimestrale che venne prestabilita alla vita della legge dovesse in alcuna maniera trasportarsi dalla sua futura durata al tempo che poteva decorrere dalla votazione del Parlamento alla sua promulgazione.

Forse la sola mancanza che si potrebbe annotare nell'atto non della promulgazione 12 giugno, ma della sua pratica applicazione, sarebbe ciò che avvertiva la Commissione dell'essersi contratto l'imprestito all'interno e non all'estero. Se si vuole una sanatoria, un bill d'indennità per questo solo fatto, si specifichi chiaramente che non è per altro che si accorda col primo articolo la convalidazione dell'operato al Ministero.

Non ci è possibile l'indagare i motivi che ridussero ad una così breve prefissione di tempo, a soli due mesi, la durata che si accordava a questa legge. Quello che prima la proponeva adduceva un principio di diffidenza verso quel Ministero, od altro che gli potesse succedere. La discussione fu poi animata in ambe le Camere legislative. E si può ben supporre che in alcuni, altri motivi guidassero la mano che deponeva il voto nell'urna. E forse più di uno pensò, con questa breve durata lasciata alle trattative, di non concedere tempo a que' sottili raggiri, a' quei concerti di agiotaggio che i gran depositari delle fortune pecuniarie europee non lasciano mai di prendere prima di rallentare a Vienna, a Francoforte, a Londra, a Parigi gli intelligenti cordoni delle loro borse.

Nelle disposizioni poi della legge non trovai parola che potesse indicare la decorrenza dover partire o dal giorno 9 marzo in cui il Ministero per la prima volta la presentava, o dal giorno 18 o dal 16 dello stesso mese, ne' quali era prima sancita dalla Camera de' deputati e poi dal Senato; nè finalmente dal giorno 12 giugno, quando con l'atto di promulgazione erasi data la vita a quella legge che non doveva durare che un solo bimestre, a quella legge, dico, stata precedentemente proposta dal Ministero, e successivamente ad intervalli sancita poi dai tre rami del potere legislativo. Non mancò di affacciarmi alla mente la ben soda obbiezione che si faceva sulla facoltà che si riconoscebbe al Ministero di protrarre la promulgazione delle leggi che, sancite dalle Camere in circostanze opportune, potrebbero poi essere proclamate quando più non fossero convenienti. Non mi mancherebbero anche risposte a questa obbiezione, ma più di tutte mi valga quel noto aforismo delle scuole, che dice: un possibile inconveniente non essere bastante a risolvere una questione, onde ebbi a convincermi per ogni verso, il Ministero non aver violato lo Statuto, nè errato contro i principii costituzionali colla pubblicazione del 12 scorso giugno, e nemmeno coll'aver in seguito contratto all'interno un imprestito da quella legge autorizzato per l'estero. Ma anzi mi convinsi poi ancora aver egli lodevolmente operato, essendosi così, mediante il numerario incassato colla rendita di lire 632,240, procurato i mezzi di sostenere il credito dello Stato, pagando

a contanti od in carte frullanti gli interessi dei debiti precedenti, e gli stipendi agli impiegati, il soldo alle truppe, le pensioni vitalizie, e soddisfacendo alle molteplici spese e debiture portate dalle grandiose opere che abbiamo in corso, e dalle tristi necessità che i tempi fatali ci avevano create.

Con ciò, a meno che da ben vevoli ragioni che aspetto tuttora, non abbia io a rimanere convinto in contrario, protesto che voterò contro il *considerando* quale era proposto nel primo progetto, ed anche contro il secondo, a meno non vi sia la specificazione essere pel solo fatto del contrarre il debito all'interno e non all'estero. E poscia voterò forse anco contro l'intera legge, a meno il *considerando* ed il 1° articolo non siano affatto eliminati, od almeno convenientemente modificati.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sauli.

SAULI. Io sono giunto oltre al dodicesimo lustro, conservando un silenzio quasi claustrale per ciò che riguarda la politica. Quando era giovinetto, m'insegnarono piuttosto a tacere, che non a parlare, e per conseguenza io sono troppo rozzo e disordinato dicitore, perchè non abbia bisogno di invocare la vostra indulgenza nella circostanza in cui mi muovo a parlare. Ora vinco questa mia ritrosia, perchè le circostanze mi paiono abbastanza gravi per indurmi a rompere il silenzio. Veggo che le umane istituzioni sono soggette a perire, o per opera di coloro che le violano, o per opera di quelli che le estendono.

Io mi muovo ora contra coloro i quali vogliono dar loro una maggiore estensione di quello che non abbiano. A qualunque parte si appartengano, essendo noi tutti mossi per quella conservazione delle libertà, io sicuramente non voglio dir che possa offendere le intenzioni che credo rette da ambe le parti. Ora per altro io scorgo che lo Statuto è in qualche pericolo. Chi non vedesse questo pericolo, chi non scorgesse che vi sono coloro i quali lo invidiano, converrebbe che fosse cieco.

È uno dei maggiori pericoli è quello certamente di renderne impossibile l'applicazione. Ora io credo che se si fossero applicate nel fatto le dottrine che risullano dai *considerando* che vennero poscia ultimamente alle due leggi fatti, l'applicazione dello Statuto non avrebbe potuto aver luogo. Il primo problema è quello di vivere; era necessario di avere un credito pubblico; era necessario di soddisfare agli altri bisogni dello Stato; non si sarebbe potuto raggiungere questo scopo senza passare al disopra di quei principii che furono messi innanzi. Forse vi sarà stato qualche abbaglio nella maniera colla quale il Governo chiedeva e presentava al Parlamento i provvedimenti necessari, onde andare innanzi nel riscuotere i tributi e nel disporre del credito pubblico che a lui era stato affidato. Ma questi abbagli mi paiono debbano essere facilmente perdonati, perchè noi siamo nuovi nella vita costituzionale, e io vedo che tratto tratto si ricorre alle usanze, alle costumanze degli altri paesi per poterci governare nel modo migliore che sia possibile. Io dico dunque che avendo il ministro di finanze soddisfatto a questi bisogni, e chiedendo una specie di bill d'indennità, se venisse condannato, in questo caso mi parrebbe che si rinnoverebbe un giudizio a un di presso simile a quello a cui si sottopose Epaminonda quando venne ad essere accagionato per aver riportata la vittoria. Fu il Parlamento che lo accusava e che era disposto a condannarlo: Epaminonda allora volle che si scrivesse nella sentenza che egli era condannato a morte per aver costretto i Tebani a vincere; e quel Parlamento mandò il reo assolto. Avvertite che quello era il Parlamento di Tebe, e Tebe era città greca, epperò accesa nell'amore della li-

bertà, ma era città della Beozia, e a noi sicuramente non conviene essere da meno dei Beoti. (*Harità*) Tutta questa delicatezza, tutta questa esigenza si potrebbe richiedere da un ministro, il quale mettesse in pericolo le nostre istituzioni; ma dalla sua condotta io non vedo che vi sia questo pericolo; trovo anche io, come il senatore che mi precedette in questo arringo, che si potrebbe considerare che il Ministero aveva legalmente la facoltà di disporre del credito che gli era stato affidato; ma io non voglio entrare in questa discussione. Dirò solamente che le considerazioni, le quali si anteposero alla legge, mi sembrano alquanto discordanti dalle disposizioni della legge stessa. Ora i giurisperiti che formano il preclaro ornamento di questa Assemblea potranno dire che la prima considerazione che si fa nella sostanza della legge quella si è che si deve considerare un *lex ipsa consentiat*; non devono per conseguenza adottarsi quei *considerando*, i quali sono, come dissi, in opposizione della legge.

Io perciò, senza entrare in maggiori ragionamenti, sostituirei volentieri alla legge quale ci venne proposta tanto dal Ministero, quanto dalla Commissione, l'articolo unico che era già stato in altra legge proposto, e che è concepito in questi termini:

« Il Governo è autorizzato ad alienare alla miglior condizione possibile e sotto la sua responsabilità la rendita di lire 1,867,760, rimanenza dei 2,500,000 lire creati in dipendenza della legge del 12 giugno prossimo passato. »

PINELLI, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha la parola.

PINELLI, ministro dell'interno. Io credo che sia debito del Ministero di prendere la parola in questa discussione generale sulla legge dopo i discorsi dei senatori De Cardenas e Sauli. Sinchè colla relazione venne spiegato il concetto della legge come una semplice discussione di principio di forma, poteva benissimo il Ministero rimettersi assolutamente al parere della Commissione; ma quando invece ora si venne a riconoscere i *considerando* del progetto di legge che noi vi abbiamo presentato, e che vi torna dalla Camera dei deputati, come involventi una censura, egli è chiaro che il Ministero non può a meno di parlare sopra questa presentazione, perchè parrebbe che egli stesso venisse confermando la giustizia di questa censura, ove questa esistesse. Io dico schiettamente che non ho creduto contenere i *considerando* della Camera dei deputati una censura al Ministero; e tale anche fu la dichiarazione di vari oratori della stessa Camera dei deputati. Ma siccome vi può essere dubbio, egli è necessario che il Senato conosca come nell'altra Camera il Ministero ha combattuto i *considerando* della stessa proposta, ed è appunto anche colla stessa intenzione che il Ministero vi presentava la legge in tal guisa redatta.

Una delle ragioni principalissime per cui credemmo che non fosse utile il mantenere una tal redazione ella è perchè in una legge di circostanza si veniva a porre come principio inconcusso una soluzione di una questione cui dà luogo lo Statuto medesimo. Ora mi pare non essere conveniente, che in una legge di circostanza, e che si deve da tutti e tre i poteri sanzionare, e che di più è sotto l'impero di alcune necessità, si possa stabilire un principio, il quale può essere molto discusso. Il principio vero di cui intendo parlare è quello della necessità che la sanzione reale e la promulgazione della legge intervengano nel frattempo che le Sessioni del Parlamento sono raunate.

Lo ripeto sinceramente, il Ministero sopra di ciò non ha veduto dubbio. Lo Statuto non impone questa necessità al potere esecutivo, non la impone al Re, a cui solo secondo l'articolo 7,

spetta sanzionare e promulgare la legge. I precedenti degli altri paesi reati a sistema costituzionale, e specialmente della Francia, secondo la carta del 1813 e secondo quella del 1830, ci danno anzi argomento per stabilire questo fatto nello stesso modo in cui fu dal Ministero interpretato. Il precedente stesso del nostro Parlamento nella Legislatura passata, come accenna la Commissione, ci confermava in questa idea. D'altronde poi essendo direttamente ed eminentemente interessata la prerogativa reale, noi non possiamo permettere che sia questo punto posto in discussione e deciso come per incidente.

L'altra questione di cui si trattava era quella dell'uso di questa legge dopo la scadenza di quei due mesi dalla legge stessa prestabiliti. In questo solo confesso che noi abbiamo veduto un dubbio; ma esso venne risolto colla ragione dell'utilità pubblica; ma non parlandosi nella detta legge dell'epoca da cui dovessero partire questi due mesi, si fece uso di quell'interpretazione, la quale si confaceva colla pubblica utilità, perchè sarebbe impossibile credere di poter creare un credito e poter rendere facile la convenzione di un prestito a date determinate, poichè gli speculatori, sapendo che a dati giorni termina la facoltà al Governo di poter contrarre questo debito, avrebbero aspettato l'ultimo giorno a far le condizioni, alle quali sarebbe stato necessario di arrendersi. Noi dunque, per sfuggire a questa necessità, abbiamo usato il rimedio di promulgare la legge allorchando già le trattative erano aperte, e le altre providenze che erano state prese ci davano fondate speranze di fare un prestito a condizioni assai migliori di quelle che avremmo potuto ottenere nel termine che era stato circoscritto al Governo.

Noi, mentre presentammo il progetto di legge al Senato, abbiamo creduto di reclamare contro quelle considerazioni, perchè, così espresse, così redatte, decidono una questione di principii che non può, secondo noi, essere decisa che con una legge speciale.

Noi adottiamo volentieri la redazione della Commissione, la quale soddisfacendo in certo modo all'idea delle considerazioni proposte dalla Camera dei deputati al progetto di legge, toglie ogni questione.

Guardiamoci di toccare lo Statuto, guardiamoci tanto più di toccarvi così per incidente.

PRESIDENTE. Domanderò al Senato, o, per dir meglio, alla Commissione, se vuol rispondere adesso, ovvero aspettare le interpellanze annunziate dal signor senatore De La Charrière.

(Il Senato approva che si sentano prima le interpellanze.)
La parola è al senatore De La Charrière.

DE LA CHARRIÈRE. Messieurs, je viens combattre le projet de loi non dans le fond, mais dans la forme insolite qu'on lui a donnée.

En ne le considérant que sous ce dernier point de vue, deux questions se présentent à l'examen de la Chambre; je vais les traiter l'une après l'autre.

Est-il vrai, comme le prétendent quelques hommes politiques, que la puissance législative du Roi expire, ou tout au moins soit suspendue dès l'instant même où le Parlement est prorogé?

Est-il vrai que, par une conséquence nécessaire de ce principe, le Roi ne puisse plus sanctionner les lois votées par les Chambres après la clôture de leurs Sessions?

Je ne saurais me ranger à cette opinion. L'admettre, ce serait resserrer dans des limites trop étroites, ce serait, pour ainsi dire, annuler la part que le Statut attribue au Roi dans l'exercice du pouvoir législatif. Je crois devoir rappeler à ce

sujet les articles 3 et 7 de la loi fondamentale. Le premier dispose, en effet, que le pouvoir législatif est exercé collectivement par le Roi et par les deux Chambres; le second réserve au Roi seul le droit de sanctionner et de promulguer les lois.

De la combinaison de ces deux articles dérivent deux conséquences, que voici: premièrement une loi n'est parfaite et obligatoire que lorsqu'elle a été unanimement consentie par le Roi et par les deux Chambres; secondement le consentement du Roi ne se manifeste que par la sanction qu'il donne aux lois votées par les Chambres; c'est-à-dire, que le Roi n'exerce, et ne peut exercer son droit que lorsque les Chambres ont épuisé le leur.

Mais dans quel temps la Couronne peut-elle exercer son droit? Le Statut ne fixe aucun terme à cet égard, et avec raison.

Pour le prouver, je n'entrerai pas dans une question de principe, qui vous ferait perdre un temps précieux; je me bornerai à signaler quelques-uns des inconvénients du système que je crois devoir combattre.

Si ce système était admis, le Roi ne pourrait plus sanctionner une loi, bien que votée par les Chambres, aussitôt que l'ordonnance de prorogation leur aurait été officiellement communiquée. Mais alors, je vous le demande, que deviendront les lois votées dans la dernière séance de la Session? Le Roi devrait-il attendre, pour leur donner sa sanction, la prochaine réunion du Parlement? Ce retard pourrait être préjudiciable, surtout lorsqu'il s'agit d'une loi, dont le besoin se fait vivement sentir. Peut-on d'ailleurs priver le Roi du droit d'éclairer sa religion avant d'accorder sa sanction? S'il veut étudier la loi, en apprécier l'esprit, la portée et les conséquences, il lui faudra lire les délibérations des Chambres, comparer les raisons invoquées pour ou contre, à fin de pouvoir porter un jugement en connaissance de cause.

Ce travail peut exiger du temps, et il en exigerait d'autant plus que la loi sera plus compliquée, qu'elle se rattachera à des intérêts plus importants.

Je dois encore invoquer l'article 48 du Statut; il dispose: que les Sessions du Sénat et de la Chambre des députés commencent et finissent en même temps; il dispose encore que toute réunion d'une Chambre sans que la Session de l'autre soit ouverte est illégale, et que les actes qu'elle ferait sont radicalement nuls. Si le Statut avait une intention de limiter le pouvoir législatif du Roi, s'est dans cet article qu'il l'aurait dit. Il se tait sur ce point, comme les deux articles que j'ai déjà cités. Il faut en conclure que le Roi peut sanctionner une loi, même en l'absence du Parlement, et il est rationnel qu'il ait ce pouvoir, il peut être convenable dans certaines circonstances de différer la promulgation d'une loi inspirée par les meilleurs motifs.

Je passe à la seconde question; elle concerne les considérations qui ont été placés en tête du projet de loi que nous discutons. On ne motive pas les lois; il serait souvent difficile de le faire, chacune des opinions qui se sont manifestées voulant faire prévaloir exclusivement les raisons par elle invoquées.

C'est dans l'exposé des motifs présenté par le Ministère, c'est dans la discussion des Chambres qu'on peut et qu'on doit chercher l'esprit et la véritable intention d'une loi.

Admettre des motifs, ce serait donner à l'opposition une arme très-dangereuse.

Je suppose qu'elle ne veut pas renverser le Gouvernement, et que son but est seulement d'arriver au pouvoir. Dans cette hypothèse, l'opposition, tout en votant la loi, critiquera le

Cabinet, cherchera à le déconsidérer aux yeux de l'opinion publique, et à le priver de la confiance dont il est si nécessaire qu'il soit entouré. Ce serait reconnaître à l'opposition le droit d'énervier le pouvoir exécutif sous le masque du respect et du dévouement.

Quant à la loi, qu'on reproche au Ministère d'avoir irrégulièrement exécutée, elle a été votée, si je ne me trompe, le 15 mars par la Chambre des députés, et le lendemain par le Sénat. Cette loi donnait aux ministres la faculté de négocier un emprunt, à la condition qu'il serait contracté dans le terme de deux mois. C'était une faute déjà de limiter ainsi l'action du Ministère. Nous étions alors dans des circonstances critiques; elles se sont encore aggravées peu après. Dans de telles conjonctures il était difficile d'emprunter à des conditions qui ne fussent pas onéreuses. Le Ministère, en temporisant, a cherché à en obtenir des meilleures; peut-on lui faire un reproche d'avoir été soigneux des intérêts des contribuables?

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

SCLOPIS, relatore. Io non prenderò la parola per entrare in tutte le discussioni che già si sono svolte; solo mi pare (andrò forse errato), ma sicuramente mi pare, che gli oratori che mi hanno preceduto si sieno d'alquanto allontanati dalla stretta via in cui sembrava si avesse a procedere, abbiano oltrepassato il cerchio naturale della questione tale e quale si presenta alla disamina del Senato. Io credo importantissimo in tutti gli esami di punti controversi, e particolarmente nei Governi rappresentativi, di bene attenersi ai limiti della questione; perchè in primo luogo, così facendo, si acquista chiarezza, in secondo luogo si evitano molti e gravi pericoli.

Io rammenterò al signor senatore De Cardenas come nel progetto di legge che fu presentato dal Ministero non era incluso voce, nè sospetto di biasimo contro il Ministero medesimo.

Lo stesso dirò all'onorevole Sauli; non si trattava di biasimo, si trattava di regolarità. Non è il caso di distinguere queste varie significazioni di parole, perchè mi pare che sia ovvio, dacchè sono pronunziate; tutta la nostra questione parte da semplice irregolarità. La parola di biasimo, così della *bill* d'indennità o sanatoria, non viene naturalmente a collocarsi nella discussione.

Il signor senatore Sauli teme che si rovinino le istituzioni anche coll'estenderle. Parmi che questa sia forse una paura che ecceda i termini della prudenza e non s'accordi al progresso dell'incivilimento. Il timore che coll'estendere le istituzioni si convertano ad altra natura potrebbe condurre a stabilire dei principii assoluti ed irremovibili nel Governo. Ora convengo che vi sono di questi principii assoluti ed irrevocabili, ma credo che intorno a questa ce ne sia una quantità molto maggiore, sui quali si possano fare variazioni favorevoli al buon andamento dei Governi e consone alle oscillazioni della retta opinione pubblica ed ai bisogni del paese. Questo si è detto unicamente in via di questione di dottrina. Del resto poi non credo punto, perchè non si è parlato nè di biasimo, nè di sanatorie, che sia applicabile l'esempio di Epaminonda, ed il mio desiderio sarebbe che, tranne qualche specialissima occorrenza, e faccia Iddio che sia rara, le benemerenze pubbliche non mai andassero accompagnate colla infrazione della legge.

SAULI. Domando la parola per un fatto personale.

SCLOPIS, relatore. Posta così, secondo che mi pare, la discussione, nei termini suoi più semplici, vale a dire che

noi parliamo di regolarità e di irregolarità di atti, che vogliamo fare riscontrare al nostro modo di vedere, col giudizio che gli avvenimenti ci suggeriscono, io passerò a quanto osservava il senatore De La Charrière. Il signor De La Charrière mi sembra anche abbia voluto discutere *ex professo* un punto che nella relazione della Commissione si teneva in riguardosa riserva. Non lo seguirò su quel cammino per le stesse ragioni per cui la Commissione ha detto che non voleva entrare in questa discussione. Bensì risponderò direttamente alle sue interpellanze. Egli domanda alla Commissione, per mezzo mio, se le parole del considerando che la Commissione ha ammesse sieno tali che nel senso della Commissione non mai possano pregiudicare la prerogativa reale; se non abbiano nessuna attinenza, nessun addentellato per cui possa toccare a cosa di sì alto riguardo.

Rispondo al signor senatore De la Charrière che, se la penna troppo mi ha tradito, la relazione della Commissione risponde anticipatamente alla mia interpellanza.

La Commissione ha considerato che il punto di diritto costituzionale discusso implicitamente, ma passato in una risoluzione nel *considerando* sul progetto di legge che ci veniva presentato, qual punto costituzionale, dirò, dovesse mettersi da parte, nè fosse il caso di esaminarlo, perchè una questione di tanto rilievo, qualunque sia l'opinione dei tre poteri nella decisione della medesima, non debba mai trattarsi per incidente e sia pericoloso il metterlo come accessorio.

Il *considerando* che abbiamo proposto al Senato di adottare non ha per nulla connessione coll'esercizio della prerogativa reale.

Esso non si attacca che al modo col quale il Ministero usò del credito che gli era stato aperto coll'atto del Parlamento nel marzo ultimo scorso. Si aggira sul dubbio, se i due mesi fossero utili col tempo il più proficuo alla data dell'atto parlamentare, oppure se potesse tal termine prolungarsi nella attivazione della legge oltre un tempo determinato.

Ecco ciò a cui alludeva la Commissione, la quale crede che non possa parlare più chiaramente di quello che ha fatto nella relazione dei motivi del suo parere, perchè, quando si dice che non si voleva toccare ad una materia, perchè questa materia si tiene per estranea all'oggetto della discussione, sicuramente non si voleva appigliarsi a quell'interpretazione che avrebbe appunto toccato ciò che si voleva evitare.

Dunque, ripeto, il *considerando* non ha nulla che fare col punto che potrebbe cadere in discussione dell'esercizio della prerogativa reale.

Questo punto la Commissione crede di doverlo tenere riservato.

Su questo punto però la Commissione non crede che sia il caso di precludere la via a quelle proposte, che, secondo la competenza costituzionale, verrebbero presentate. Ma la Commissione si attenne alla sola circostanza del fatto, alla sola disamina precisa, positiva, schietta dell'intelligenza e dell'uso della condizione che era stata imposta al Ministero coll'atto del Parlamento, e di cui il Ministero si servi.

DE CARDENAS. Domando la parola.

DE LA CHARRIÈRE. Je demande la parole pour répondre à monsieur le rapporteur.

PRESIDENTE. Ora la parola è al senatore Sauli, che l'ha domandata per un fatto personale.

SAULI. Mi piace che il relatore della Commissione mi abbia ripreso di essere uscito fuori dei termini stretti della questione.

Io aveva preso la parola appunto per accennare ai pericoli ai quali andrebbe soggetto lo Statuto, qualora si fosse andato

molto innanzi, adottando anche i preamboli premessi alla legge la quale è in discussione. Osservo che nel nostro Statuto vi è una lacuna.

Questa lacuna è quella che concerne alla maniera di rivederlo o di ampliarlo, qualora ne succedesse il bisogno e l'esperienza ne lo richiedesse. Ma osservo eziandio, che negli altri paesi, dove questa esigenza fu autiveduta, si provvide con molte severe cautele, affinché prima di giungere a siffatti pericolosi bisogni, si lasci più di un anno di tempo per deliberare circa quest'ampliamento. Sebbene io veda esser tale la discussione che ebbe luogo, mi pare tuttavia potersi scorgere che in questi considerando appunto vi sia un'ampliamento, alla quale opino non doversi per ora assolutamente pensare, aspettando tempi migliori, e quando sorgerà il bisogno di emendare o ampliare lo Statuto.

SCLOPIS, relatore. (*Interrumpendo*) Domando la parola.

PRESIDENTE. È circa la questione?

SCLOPIS, relatore. No; è per un fatto personale. Mi duole che al mio onorevole collega ed amico senatore Sauli sia sfuggita la parola che io lo abbia ripreso. Questa parola non è parlamentare; il mio intendimento tutt'altro. Del resto, credo che non ho fatto altro che dire, che, secondo il mio parere, la discussione si era portata fuori dei termini in cui doveva naturalmente essere collocata. Io ho sempre veduto che le posizioni di questioni, le mozioni d'ordine, tutto ciò che tende a ben dirigere la discussione, sono considerate, non come oggetti che assomigliansi a rimprovero, ma come semplici avvertenze che giovino, secondo le opinioni di ciascuno, a far progredire le discussioni, specificando ciò che è necessario per giungere allo scopo che vi si prefigge.

SAULI. Avendo dichiarato in sul principio che io sono poco felice nel parlare improvviso, accetto lo schiarimento del signor senatore Sclopis.

DE FERNARI. Desidererei che mi fosse concessa facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Il senatore De Fernari ha la parola.

DE FERNARI. Signori senatori, signori ministri, alla lettura di questo discorso, che ho scritto onde assicurarmi di essere più breve e preciso, premetto che vi si incontrerà, per avventura, difetto di coerenza ai concetti e alle conclusioni della luminosa relazione poc'anzi letta dalla Commissione; locchè debbo spiegare dipendere dal non essermi stata questa relazione a stampa distribuita prima, ed è anzi, aspettandola fino all'ultimo, che sono andato redigendo questo discorso mio frettolosamente, bisognoso per tal ragione tanto più della indulgenza vostra, nel quale tuttavia spero sia qualche riflesso non indegno di esservi sottoposto.

Non mi diffonderò, per risparmiare alla vostra giusta impazienza un tempo prezioso, in usuali prelude sulla perplessità, che, però, veracemente mi ratteneva, e i motivi che mi determinano ora a prender la parola, nell'attuale grave emergenza; ma, poichè (non lo ignoro, nè deesi dissimulare), taluni, anzi i molti, per viste diverse però, presentando, avvisano che più opportuno sarebbe prescindere, convien ch'io dichiarassi essere in mia coscienza sentimento del dovere di leale senatore, che ad interloquire mi astringe, a manifestare, con lo stato che a me appare il vero della situazione e della questione l'opinione mia, di doversi appieno risolverla, non già riservare ulteriore soluzione, a grave rischio di complicarla e averla resa inestricabile, e circa il modo poi di risolverla.

Se il non accorgersi di un inciampo fa trabalzare, il supporlo, ove non sia, fa trabalzare egualmente, creando, per avventura con danno, un pericolo che non era. Cautamente

verifichiamo il terreno, o signori, e camminiamo quindi con passo fermo e sicuro.

Ho veduto e sentito lodare a cielo, in questa occorrenza, come in altra recente press'a poco eguale, qual risultamento di parlamentare prudenza, il temperamento che oggi ripetesi; allora, a titolo di urgenza, incontrossi ed apparve giustificata unanimità di voti nel vero intimamente discordi sul fondo: non nego che oggi pure allegabile sia una vera urgenza; ma, com'essa è l'effetto di opera comune nostra, parmi in poter nostro, gran parte, l'attenuarla, o, meglio, soddisfare a tutte le sue esigenze, col prestarsi di buon grado ad intendersi manifestamente, prontamente.

Egli è con questo intendimento, in questa via, che io interloquisco, amando ripetere quella mia favorita divisa:

« Io vi dirò, come da me si suole.

« Sensi veiaci in semplici parole. »

Già nella recente suddetta occorrenza manifestavo il mio dissentimento dall'impiego, d'altronde inusitato, e da quasi tutte le opinioni ordinariamente riprovato, de' preamboli nella composizione e promulgazione di leggi. Non mi fermerò a ricordarne le ragioni; e, se non ravvisassi nell'attuale nuova occorrenza in tale impiego gravissimi inconvenienti propri ed ascosi della situazione, sconsigliatamente creati ed accarezzati, non insisterei, per risparmio, se non altro, di tempo, onde ottenere che spogliata ne sia la proposta legge. Ma, perchè codesti considerando, a tutto dire il mio pensiero, mi appaiono introdotti, a preferenza di altra ordinaria ed ovvia forma, d'altronde equivalente, coll'intento, che a me pare sconsigliato e nocente, di evadere da esplicite e positive conclusioni nel dispositivo le quali invece a me appaiono ed opportune, anzi necessarie, e non meno conformi alla prudenza, che alla lealtà e alla dignità della Legislatura, mi decido a ragionare, mi dichiaro disposto (salvo migliori convinzioni) a votare contro cotale forma e la legge qual ci è proposta così conformata ed espressa.

Io intendo invece proporre, previa la soppressione dei considerando, per supplirvi quanto giovi, e per compiere il soggetto della legge, emendamenti ed aggiunte nel dispositivo; coll'intento, cioè, non omesse opportune ed apposite allusioni alla fondamentale correlativa disposizione dello Statuto, in guisa da chiarirne manifestamente il vero ed imprescindibile senso di sua applicazione, coll'intento, dico, di dichiarare bene esplicitamente, in coerenza di quella dottrina fondamentale, la necessaria rinnovazione della precedente legge, del cui esequimento si tratta, in quanto abbisogni di convalidazione dell'operato, e per l'autorizzazione ad operarsi il compimento ancora: e, dopo ciò, necessariamente altresì, coll'intento di porre in chiaro le risultanze concernenti la responsabilità del Ministero, compromessa pel fatto della irregolare promulgazione ed attuazione di quella legge, sulla quale ultima parte delle occorrenti dichiarazioni, imprescindibile anch'essa, conseguentemente, la quale implicherebbe, se non la censura, la necessità di sanatoria motivata, ove il tempo manchi alla discussione; per servire alla urgenza bisognerebbe ricorrere al temperamento di una però espressa riserva della occorrente disamina, non urgente questa, a confronto, e per la non dubbia lealtà de' ministri e la probabile giustificazione dei loro procedimenti.

Tali del resto appunto erano gl'intenti della proposta legge, quale è pervenuta alla deliberazione del Senato. Evidentemente colle modificazioni portate nella forma di essa dalla Camera elettiva, primario intento ne era di chiarire la fondamentale disposizione dello Statuto, ed assicurarne all'avvenire la vera applicazione, l'esatto esequimento: ed appare

che una speciale importanza ponesse la Camera, così formulando la legge, onde escludere la massima che per avventura si sospettasse professata, contro quella che sola sia da ritenersi ortodossa in materia di costituzionalità; senonchè, quanto al giudizio delle incorse responsabilità del Ministero, nulla si trova di esplicito nella legge quale ci è proposta e formulata.

Per brevità mi affretto a formulare sovra ogni punto nell'ordine suddetto medesimo, le mie convinzioni, solo quando sia indispensabile, motivandole.

Quanto ai due urgenti ed essenziali intenti nel dispositivo della proposta legge per la convalidazione nell'interesse dei terzi, intervenuti sulla fede di promulgata legge, e pel compimento delle utili ed importanti disposizioni di essa, nulla è a dire della sostanza; il dissentimento non può cadere se non sulla forma, e tale dissentimento deriva poi patentemente dal controverso senso che si professi da attribuirsi alla contemplata fondamentale disposizione dello Statuto; il quale senso è necessario sia posto in chiara luce, come intese che sia la Camera elettiva; e mio intento è che si mantenga e si riconosca non dubbiamente anco nella nuova forma che invoco, esclusivamente de' considerando.

E il senso della disposizione dello Statuto e le sue conseguenze, intendo io che siano, come, nei più semplici termini, mi sembra poter evidentemente qui dimostrarlo, ciò che mi pare importantissimo di non pretermettere.

La legge componendosi di tre elementi necessari, cioè deliberazioni di una e dell'altra delle due Camere legislative, e sanzione reale risultante dalla promulgazione che il Re solo ha la prerogativa di fare (articoli 5, 7 e 85 dello Statuto), e l'articolo 3 espressamente enunciando che la legislatura si eserciti *collettivamente* dai tre poteri così costituiti, ne segue ineluttabilmente che legge non esiste finchè non vi concorrono i tre poteri e non possa scindersi tale concorso; l'avverbio *collettivamente* è ivi collocato in un senso al certo importante ed influente; i tre poteri vi sono così perfettamente purificati per l'effetto di dare essenza e vigore alla legge: quindi nel modo stesso che la deliberazione di una delle Camere non potrà, se non è intervenuta quella dell'altra, ritenersi come pure un principio di legge, nè come tale sussistere e passare da una Legislatura, da una Sessione all'altra, ciò che è pacifico, credo, e cessa conseguentemente di avere esistenza di sorta dopo la chiusura della Sessione, così, se la legge non è presentata alla sanzione del Re, non esiste come legge, nè può acquistare posteriormente, disgiuntamente dagli altri due poteri, complemento ed esistenza. E infatti, come supporre indefinito il tempo riservato al potere esecutivo, per sospendere dunque, forse anche a traverso due e più Legislature e Sessioni, la promulgazione di una legge, e promulgarla poi a sua possa intempestivamente e allorchè forse il potere legislativo delle due Camere nelle nuove circostanze vi repugnasse? Imputi a sè, del resto, il poter esecutivo la perenzione della sua facoltà di promulgare, dopo la chiusura del Parlamento, la legge votata, la chiusura essendo dal Re decisa ed ordinata.

Nè vale l'allegazione che la legge, la quale è stata presentata alle Camere a nome del Re, può ritenersi, tanto più se non fu dalle Camere variata, come sanzionata *a priori*; sarebbe una allegazione affatto incivile, irrazionale, non che incostituzionale. Nè vale pure allegare, in via di eccezione, che la sanzione regale possa sopravvenire dopo la chiusura della Sessione, almeno nei casi in cui essa legge contiene un termine facoltativo per lo eseguitamento, entro i limiti adunque di tale termine prestabilito; perchè non può razional-

mente, costituzionalmente confondersi la necessità della sanzione reale riportata in tempo utile con la facoltà di eseguitamento nel termine per procedervi; la sanzione anteriore e in tempo utile, ripeto, essendo l'elemento coordinato *collettivamente* colle deliberazioni delle due Camere.

Molto si ha sottilmente voluto ragionare in proposito, ma ponendo la questione nella enunciata sua semplicità, e secondo la lettera e lo spirito dello Statuto nostro, senza che siano ammissibili, a mio credere, la pratica o i ragionamenti relativi ad altre Costituzioni, rimontando pure alle antiche discussioni sul famoso *veto* reale, io tengo per fermo che razionalmente non possa deviarci dalla conclusione che ho qui propugnata.

Venendo poi alla conseguenza che avevasi ad applicare al caso attuale, nel quale pare che non sia dubbio avere il Ministero deviato da tale massima costituzionale, eseguendo parzialmente quella legge non in tempo utile sanzionata, promulgata dal Re; il silenzio, domando io, nel progetto della legge induce esso, aggiunto all'autorizzazione di dar eseguitamento ad essa, una implicita sanatoria della violazione che, in coerenza alla massima suddetta apertamente professata nell'attuale legge, risulterebbe manifesta? Potrebbe assai ragionevolmente ciò sostenersi, ed a questa supposizione potrebbe attribuirsi l'adesione del Ministero al progetto, quale è stato modificato dall'altra Camera, e l'adesione forse di molti fra quelli che si sentono disposti a votare per la legge. Ma non manca chi dubiti tale essere l'implicito intento e la necessaria conseguenza di questa così informata ed espressa proposta di legge quale fu modificata dalla Camera elettiva.

E veramente pare che, dopo aversi messo in chiaro appositamente la disposizione dello Statuto e il senso che la legge le attribuisce, risultandone una violazione, esaminare si debba ed esplicitamente pronunciare attualmente, ovvero non meno esplicitamente osservare o la assolutoria, o la censura dell'operato del Ministero.

Io dichiaro che, a fronte delle straordinarie circostanze in cui ebbe il Ministero a decidersi ad operare, ed a fronte della incertezza che può ragionarsi sull'argomento e della polemica che si è con sottili speciosità eccitata sul medesimo, l'assolutoria del Ministero, anche esplicitamente, ed anzi una ricognizione di sua benemerita nell'operato, non dovrebbe incontrare difficoltà, e forse, allo stato delle cose, possa già tale sanatoria supporre implicita nell'intenzione dell'attuale progetto di legge così deliberato dall'altra Camera, e sperarsi quindi che di buon grado nell'attuale urgenza essa presterebbe ad una alquanto variata forma e più esplicita dichiarazione che il Senato fosse per deliberare:

Per tutte queste ragioni, io propongo che il progetto di legge nel suo insieme sia rimandato immediatamente e con urgenza alla Commissione, acciò siano analogamente maturati e proposti al Senato i coordinati cambiamenti a farvisi, e così, salvo miglior convinzione, concludo l'opinione mia nell'attuale generale discussione.

CALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola era già al senatore Maestri.

MAESTRI. Una molto delicata e grave questione si è quella che si agita presentemente.

Se il potere esecutivo possa sanzionare una legge dopo sciolto il Parlamento che l'aveva votata.

Pel no, si dice: che la parola *collettivamente* significa *contemporaneamente*, cioè mentre *coesistono* i tre poteri, ossia finchè il Parlamento è in funzione.

Pel sì rispondesi: che la parola *collettivamente* non significa quella *coesistenza*, ma esprime, secondo il codice della lin-

gua, *tutti insieme*. Di modo che, interpretando rigorosamente le parole, ne seguirebbe che i tre poteri legislativi dovrebbero tutti insieme nella sala stessa con una comune deliberazione votare la legge. Il che è assurdo; la parola *collettivamente* importa concorso della volontà dei tre poteri nella legge, come se fossero uno e nulla più.

Il voto dei tre poteri è per sua natura successivo, come risulta dagli articoli 7 e 53 dello Statuto, i quali stabiliscono che una Camera delibera dopo l'altra, e vien dopo la sanzione reale.

Si aggiunge che se il Parlamento fece e votò una legge, non cessa perciò nel potere esecutivo la facoltà di sancire la legge stessa; facoltà perenne, perchè niuna parte dello Statuto la interrompe.

Delle due Camere è detto che cominciano le loro funzioni, e le cessano contemporaneamente, ma non è detto lo stesso della Corona, onde qui entra l'argomento a *contrariis, ubi lex voluit dixit*, etc.

Ogni potere sta da sè indipendentemente dagli altri. L'esercizio del potere contemporaneo non è prescritto che alle due Camere.

Aggiungono che vi è un precedente. La legge che accorda il soprassoldo alle medaglie del valor militare fu votata nel novembre e nei primi giorni di dicembre prossimo passato dal Parlamento. La Camera fu sciolta il 30 dicembre, e la legge fu sanzionata e pubblicata il 31.

Quando la legge è votata l'ultimo dì del Parlamento, per necessità la sanzione reale viene dopo lo scioglimento della Camera.

Pel no si replica: che quando è sciolta la Camera, manca il concorso di quel potere che più non esiste, che è cessato per farsi un appello alla nazione.

Ma questo potere, si risponde, esisteva quando votò la legge, e ciò basta.

Così la questione si agita quinci e quindi, e con molteplici argomenti fra loro contrarii.

È dunque dubbio il senso dello Statuto nell'opinione dei membri di ciascuna Camera.

Ma il dubbio può forse farlo cessare l'interpretazione di una Camera? No certamente. È necessario il concorso di tutti e tre i poteri. Se ciò fosse lecito, l'un potere darebbe la legge all'altro.

Non si può dunque da una Camera stabilire il principio: la sanzione di una legge, dopo chiuso il Parlamento, è una violazione dello Statuto, perchè lo Statuto non pone quel principio.

Vicerversa non è sicuro il dire: chiuso il Parlamento è tuttavia permessa la sanzione di una legge prima votata. Contro questa sentenza si opporrebbero gli inconvenienti di mettere in arbitrio del potere esecutivo il tempo in cui la legge avrebbe vita. E il tempo può essere gran cosa.

Si opporrebbe la lettera dello Statuto, che lascia luogo a dubitare.

Si opporrebbe l'esempio di altri Parlamenti, che sono contrari a questo tempo illimitato.

Quel d'Inghilterra non lascia spazio.

Quel di Svezia lo limita ad un mese.

Quel di Francia (il quale però non parla che della pubblicazione) lo circoscrive pure ad un mese.

In questo stato di dubbietà poniamo che vi sia un atto importante del potere esecutivo la cui regolarità sia dubbia.

Come ripararvi?

Si dichiara regolare con una legge, ma si lasci da parte la massima contestata dallo Statuto; perocchè una tal massima

non può stabilirsi senza interpretare lo Statuto; il che, per la cosa detta, non è lecito.

Perchè ciò è contrario all'indipendenza dei tre poteri.

Perchè un potere non può stabilire una massima d'interpretazione senza il concorso dell'altro.

Per la garanzia dello Statuto basta, nel dubbio, provvedere con una legge, la quale faccia conoscere che il dubbio esiste, e che il dubbio è risoluto nel senso della massima più severa, quella che mantiene inviolato lo Statuto col convalidare ciò che è dubbio. Ciò si fa omettendo i considerando, perchè stabiliscono un principio che è controverso, e facendo un articolo che dispone come se il principio fosse violato.

Quel principio era stabilito nei motivi, e però si vogliono omettere.

I motivi sono *impliciti* negli articoli della legge.

Veniamo al concreto. Di che è questione?

1° Se il potere esecutivo possa, sciolto il Parlamento, sanzionare una legge votata prima;

2° Se possa far uso del credito dello Stato senza il consenso del Parlamento.

Che fa l'articolo 1? Esso rende regolare la rendita creata il 12 e 16 giugno 1849.

Rendendola regolare, viene a dire che la creazione era irregolare.

Perchè irregolare? Perchè creata con legge sancita dopo sciolto il Parlamento? Così si può arguire. Dunque una legge sancita dopo sciolto il Parlamento non vale.

Dunque il potere esecutivo, dopo sciolto il Parlamento, non può sanzionare una legge. Così si può argomentare.

Sia però anche quest'altra induzione: l'articolo 1° rende regolare la creazione della rendita nel dubbio che sia irregolare, perchè la legge fu sancita dopo sciolto il Parlamento; dubbi che alcuni sciolgono pel sì, altri pel no.

In questo senso l'interpretazione dello Statuto (articolo 5) è lasciata in sospeso, ma però è avvertito il potere esecutivo che, facendo uso della facoltà di sancire la legge dopo sciolto il Parlamento, potrebbe far sorgere lo stesso dubbio se ciò sia regolare, e cresce il bisogno di una legge, com'è avvenuto nel caso presente. Il principio adunque è implicitamente mantenuto nell'articolo 1°, benchè non sia espresso nel motivo, benchè il motivo sia omissso.

Il 2° articolo dà facoltà al Governo di alienare il rimanente della rendita.

Dando questa facoltà significa che la facoltà manca al Governo.

Significa che il Governo non può far uso del credito dello Stato senza consenso del Parlamento; che non può formare soggetto di questione ne conviene il signor ministro nel suo rapporto. Ora, alienare in tutto od in parte una rendita, si è far uso del credito dello Stato.

Il 2° articolo adunque dice in altre parole ciò che dice il secondo *considerando*, benchè con diverse parole, ossia l'uno implica l'altro. È dunque inutile.

Il terzo motivo spiega la ragione perchè il Parlamento si conduce a rendere regolare la creazione delle rendite e ad autorizzarne l'impiego. Ed è per assicurare la sorte dei creditori dello Stato e provvedere ai bisogni del pubblico tesoro.

Questo motivo non tocca ad alcun principio: è innocuo affatto; ma egli risulta dalla discussione della legge. Poi egli salta agli occhi per la natura della cosa. Se il potere legislativo fa un debito, naturalmente lo fa per provvedere ai bisogni dello Stato.

Se poi il debito è fatto, e si pensa al modo di soddisfarlo, è chiaro che questo ha lo scopo d'assicurare la sorte dei cre-

ditori dello Stato. Per queste ragioni il motivo riesce non necessario.

La legge pertanto senza i motivi non ha alcuna imperfezione; nessun principio è leso. I principii sono guarentiti anche senza l'espressione dei motivi che precedono al progetto.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Galli.

GALLI. Dopo i valenti oratori che hanno parlato, il Senato mi condonerà se, senza meriti e conoscenze speciali, ma solo come uomo di qualche lettura e di buon senso, mi permetto di emettere su questa materia le mie osservazioni, e dirò che:

1° Nell'esame della legge di finanza tal quale ci viene dalla Camera dei deputati, la prima difficoltà che vi si affaccia sono i *considerando* che vengono premessi alla parte dispositiva;

2° Secondo il mio parere non possono dirsi *considerando* contrari al modo di procedere nei Governi costituzionali, giacchè, e da noi e presso altre nazioni governate in forma costituzionale, si trovano leggi in cui la parte dispositiva è preceduta da *considerando*, e perciò credo che, quanto alla loro forma estrinseca, questi *considerando* non dovrebbero trovare ostacolo presso il Senato;

3° Ma è il senso intrinseco del primo tra i tre *considerando* che credo non si debba dal Senato approvare; infatti questo *considerando* implica l'interpretazione e la decisione incidentalmente fatta di un punto non deciso dallo Statuto, cioè qual sia il termine entro cui una legge, approvata dalla Camera e dal Senato, debba o no ricevere la sanzione del potere esecutivo ed essere pubblicata;

4° Questo è un punto essenziale; sarà, se si vuole, una mancanza dello Statuto, si possono fare e si son fatti molti ragionamenti dedotti dagli usi di altri Governi costituzionali e dal senso delle parole usate dallo Statuto medesimo, che il potere legislativo (articolo 3) essendo esercitato *collettivamente* dal Re, e dalla Camera elettiva e dal Senato, deve anche esercitarsi *contemporaneamente*; che questa *collettività* (per così esprimermi) e *contemporaneità* non possono aver luogo quando il Parlamento trovasi disciolto, quindi molti diverbi sul senso grammaticale e filologico. Se si apre questo aringo, non la finiremo più, e non mancheranno mai le contrarie sentenze;

5° Ma frattanto quel che vi è di certo è che lo Statuto non prefigge un termine, e che con semplici induzioni e incidentalmente voler interpretare, anzi modificare lo Statuto in una disposizione essenzialissima, non è cosa comportabile;

6° L'articolo 73 dice che l'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo; lo Statuto è la prima delle leggi, e la sua interpretazione deve farsi regolarmente con analoga presentazione di legge e discussione, e non incidentalmente per occasione di un'altra legge, in forma di *considerando*, che già dà per deciso un punto che non lo fu senza dubbio;

7° Osserverà forse qualcuno che la forma delle proposizioni di legge dipende dal regolamento interno della Camera, che il disposto del regolamento sarà stato osservato, che non abbiamo titolo, che non tocca a noi l'ingerirsene, che la Camera dei deputati dichiarasse od interpretasse questo punto con un articolo nel corpo della legge o in forma di *considerando* nulla importa, ella era nel suo diritto;

8° Io accetto la questione su questo terreno, e dirò che egual diritto spetta al Senato di non accettare questo *considerando* che include un'interpretazione ed una modificazione dello Statuto;

9° Addurrò poi ragioni di un altro ordine, cioè che il Senato, il cui potere, dietro lo spirito dello Statuto, deve es-

sere tutto di conservazione, deve andar a rilento e cautamente nell'interpretare le disposizioni in senso lato, massime a motivo delle tendenze tutt'odì messe in campo senza ritengo, ed impedire che la democrazia vinca la monarchia. (*Rumori*)

PRESIDENTE. (*Interrompendolo*) Prego il signor senatore di voler spiegare che queste sue osservazioni non tendono punto a far allusioni contro quanto si è detto in altro recinto, le cui discussioni deggiono da noi essere altamente rispettate, altrimenti devo pregarla di togliere tali espressioni.

BALBI-PIOVERA. Domando la parola.

GALLI. Io intendo di combattere l'opinione di una parte di quella Camera, la quale è combattuta nella stessa Camera. Dunque io non vedo.... (*Segni di viva disapprovazione*)

(*Il senatore Alberto Ricci rivolge qualche parola all'oratore, la quale, in causa dei rumori, non si è potuta raccogliere.*)

PRESIDENTE. Non bisogna dar carattere di democrazia alle opinioni che si agitano nell'altra Camera legislativa.

GALLI. Dietro l'osservazione fattami dal signor presidente, quando io parlava delle condizioni essenzialmente conservative del Senato, io non intendeva parlare della Camera elettiva di cui combatteva il *considerando* che precede la parte dispositiva della legge, ma lo diceva in generale della tendenza di certe opinioni, ciò che sarebbe, nel mio senso, impossibile di negare; ammessa pertanto l'esistenza di queste opinioni, non vedo perchè non potessi dire che il Senato doveva andar a rilento ad interpretare lo Statuto in senso troppo lato, ciò che avrebbe indebolito il Governo. Ecco qual era la mia intenzione, e non altra qualunque. Del resto io mi rimetto, e non darò seguito....

PRESIDENTE. Deve continuare, non ha ancora finito.

GALLI. Mi resta ancora un'osservazione a fare, la quale è per un caso difficile, ma che potrebbe evitarsi. La legge passata dalla Camera dei deputati, sia nel testo, come nei *considerando*, non assolve il Ministero per le colpe che potrebbe avere di non aver osservato lo Statuto.

Io dissi: sarà un caso difficile, ma che può succedere, cioè che la Camera dei deputati metta in accusa il Ministero.

Il Senato allora diviene Corte di giustizia, e, se noi approviamo il *considerando* tale e quale si è messo, pregiudichiamo la nostra giurisdizione; ed io non vedo... (*Nuovi segni di disapprovazione*) non vedo certamente il perchè non possiamo spiegare la nostra opinione. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Da un'opinione ad un giudizio vi ha una immensa distanza.

GALLI. Del rimanente, siccome il ministro ha già accettata la disposizione tale e quale venne proposta dalla Commissione, così io mi unisco alla medesima.

PRESIDENTE. Il senatore Balbi-Piovera ha la parola.

BALBI-PIOVERA. La legge che ci viene presentata per parte del ministro delle finanze, e già consentita dall'altra Camera, si divide in due parti distinte: l'una obbligatoria, l'altra puramente stabilisce dichiarazione di principii.

Io credo che noi dobbiamo e possiamo in questo senso occuparci di quella parte semplicemente obbligatoria, quella che fa legge.

Se una parte del Parlamento stabilisce delle dichiarazioni di principii, possiamo noi stabilirne delle altre; ma non sono leggi, non sono obbligatorie per nessuno.

La legge che ci è presentata nel 1° articolo sancisce e rende regolare quello che la Commissione ha voluto riconoscere per semplicemente irregolare. Ma farò osservare che in un Governo costituzionale e in un Governo eminentemente rego-

lare, dal momento che il ministro sorle dalla regolarità, gli abbisogna di una specie di sanatoria per quella parte irregolare che forse la necessità e le circostanze lo hanno costretto a fare; egli non deve che rappresentare quelle circostanze al Parlamento, e richiederne la sanatoria.

Se così il ministro crede di fare e vuole fare, io non vedo perciò ragione che si debba quella rifiutare, perchè quando si sono esaminati i casi di urgenza o di necessità che l'hanno condotto ad agire o contro la legge, o violarla, od oltrepassarla, questo rimane un giudizio che la Camera stessa giudica ed assolve.

Del resto, questi *considerando*, secondo me, hanno un gravissimo difetto, e si è quello di togliere quella forza necessaria, indispensabile nel presente momento al nostro Governo; forza che tutti dobbiamo riconoscere e desiderare. Non c'è che a ricacciare un colpo d'occhio sull'Europa intera, e specialmente sull'Italia, e vedranno che quella forza è indispensabile. Ai pari delle feroci bastonate di Milano che propugnano i principii che noi difendiamo, ogni voto di sfiducia al Governo combatte per il principio dispotico e per l'influenza austriaca. Adunque sono di parere che il Senato deve occuparsi semplicemente della legge senza badare ai principii emessi nei preamboli; occuparsi semplicemente della parte obbligatoria, e quella votare senza emendamenti.

PRESIDENTE. Fra i vari oratori i quali hanno parlato sul complesso della legge, havvene uno il quale, non pago all'osservazione da lui fatta, ha voluto ridurla anche ad una conclusione, cioè, di rimandare nuovamente alla Commissione la legge istessa per vedere se sia o no il caso di ricompirla in coerenza all'osservazione da lui fatta. Prima di dar passo alla chiusura della discussione generale è necessario che si tratti questa questione, la quale è pregiudiziale. In conseguenza io chiamo in primo luogo se questa proposizione di rinvio alla Commissione sia o no appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Havvi eziandio un'altra proposizione, dirò anche quasi pregiudiziale, quella, cioè, che venne fatta dal senatore Balbi Piovera, la quale consiste nel desiderio da lui manifestato di cancellare interamente il preambolo della legge. Ma siccome questo desiderio può essere benissimo soddisfatto, negando il suo voto al preambolo allorchè sarà messo in votazione, così questa mutazione non è ancora del momento, e sarà più opportuno il metterla in effetto allorquando si porrà ai voti il preambolo. Per ora siamo ancora nella discussione generale.

Posto che un senatore mi fa avvertito aver egli domandata la parola sulla discussione generale, io, prima di chiuderla, accordo la parola al senatore Luigi Di Collegno.

DI COLLEGNO LUIGI. Nel lungo discutersi il progetto di legge, si è entrato da molti oratori nel merito dell'interpretazione dello Statuto, e si è espresso il voto di veder presentata una legge che stabilisca il vero senso in cui vogliono essere intesi gli articoli 5 e 7 dello Statuto medesimo. Su questo voto io desiderava di esporre alcune osservazioni per dimostrare l'importanza somma di procedere a rilento quando si tratta di toccar menomamente, anche per via d'interpretazione, a quella legge fondamentale del nostro politico sistema. Qualunque legge si voglia formare, impone al legislatore l'obbligo di prevedere l'immensa serie dei casi nei quali dovrà farsene l'applicazione, affm di giudicare preventivamente quando sarà opportuna, quando no, di definire fin d'ora quando sarà giusta, e quando, vestendo il carattere di un sommo gius, si ridurrà ad una somma ingiuria. Una profonda lezione di legislazione ci dava per ciò la sapienza dei

Greci, allorchè diceva: tra le leggi che ci governano, altre sono scritte, altre no.

Questo principio, che non dovrebbe mai perdersi di vista dai legislatori, molto meno negli esordii d'un Governo rappresentativo, io lo vengo applicando alla materia di cui è discorso, e domando chi vuol tenersi sicuro di dare fin d'ora alle disposizioni dello Statuto per mezzo di nuova legge una ampliamente che non produce forse coll'andar del tempo gravissime conseguenze? È stato citato l'articolo 75 per asserire che il potere legislativo ha la facoltà di interpretare anche lo Statuto. Io non crederei che, dove questa sovrana concessione parla delle leggi in generale, siasi inteso di comprendere le disposizioni dello Statuto medesimo. Tuttavia io non istabilisco in principio che non possa mai farsi luogo a qualche spiegazione sugli articoli o sulla relazione che dessi possono aver fra di loro. Ma io credo che un simile lavoro non sia prudente il farlo, se non dopo matura esperienza; epperò, dopo lungo periodo di tempo, durante il quale siasi riconosciuta non solamente la convenienza di farlo, ma il modo di preveder le conseguenze di quel che si deciderebbe, e di evitare ogni pregiudizio che ne derivasse al regolare andamento del politico nostro sistema.

GALLINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

SCLOPIS, relatore. Il desiderio che io manifestava sin dal principio della discussione era che la trattazione del progetto di legge in quistione si limitasse nei termini suoi naturali. Rimane tuttavia impresso nella mia mente, ed anzi credo che, attenendosi a questo sistema di non voler provvedere che a quanto veramente si è chiesto, cioè a quello che sta in discussione, noi ci salveremmo da alcuni inconvenienti che dal portare la questione sui generali, anzichè sulla specialità, potrebbero derivare.

Dunque non entrerò nuovamente a parlare sulla sostanza del punto costituzionale, poichè credo colla Commissione che debba essere messo in disparte.

Io mi permetto soltanto di nuovamente far riflettere al Senato che tutta la questione che si tratta è questione di circostanza, è questione di specialità relativa al credito aperto al Ministero con atto del Parlamento del marzo ultimo ed effettuato coi provvedimenti del 12 e 16 giugno; che l'attenzione della Commissione si portò a scansare ogni maniera di applicazioni di punti generali, d'interpretazione allo Statuto. Aggiungo che la Commissione non crede che il Senato possa imporre a chicchessia una restrizione del diritto che dà lo Statuto a tutti i membri del potere legislativo di esercitare la facoltà dell'iniziativa.

Dunque io spero che il Senato vorrà circoscrivere di nuovo, secondo parere della Commissione, l'esame dei *considerando* nei punti su cui si sono elevate le difficoltà relative all'uso del credito aperto al Ministero. Credo che nel modo con cui questo *considerando*, è concepito non dia appiglio per nulla ad intaccare la questione costituzionale sull'interpretazione degli articoli 5 e 7 dello Statuto; basta avvertire che qui si parla di semplice irregolarità. Ora l'irregolarità si applica solamente all'infrazione secondaria e non all'infrazione alla legge fondamentale, perchè tutto ciò che fosse stato commesso contro lo Statuto, la Commissione non avrebbe esitato a dichiararlo nullo e di nessun effetto.

DE CARDENAS. Domando di parlare.

SCLOPIS, relatore. Per conseguenza io prego di nuovo il Senato di voler riguardare il modo col quale la Commissione condusse il suo parere. Non giacchè io intendo di limitare con ciò la disanima che il Senato ne vorrà fare, ma solamente

per chiarire l'ordine delle idee ed il risultato finale a cui la Commissione è stata condotta.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Gallina.

Credo però dover prima interrogare la Camera se o no le paresse che, essendosi ridotta la discussione più all'esame del preambolo, che a quello del complesso della legge, sia più opportuno e più regolare il chiudere questa discussione generale, la quale propriamente è diventata discussione particolare, e quindi continuare la discussione, che pare che ancora voglia riprendersi sul preambolo. Purchè il conte Gallina abbia osservazioni a fare, le quali appartengano all'intero complesso della legge, perchè vedo che siamo usciti fuori dei termini generali...

GALLINA. (*Interrupendo*) Le osservazioni che il signor presidente ha fatto sopra il tenore della discussione che ha avuto luogo finora sono tali che da principio si potevano prevedere.

La legge che noi abbiamo a discutere contiene, propriamente parlando, una sola autorizzazione, ed è quella di concedere al Ministero l'autorizzazione di proseguire le operazioni di prestito, alle quali fu autorizzato con un voto del Parlamento, sulla cui regolarità ora vi è contestazione.

Le considerazioni che furono premesse a questo progetto di legge, sebbene non riguardino direttamente l'operazione stessa, contengono però delle osservazioni generali, le quali abbracciano il merito della legge medesima. Quindi è naturale che, quando anche non vi fosse stata discussione generale sopra questo progetto, la parziale avrebbe abbracciato tutto il tenore del progetto. Io credo quindi, sia che si restringa la discussione attuale nei termini generali, sia che si riduca agli articoli speciali, non potrà a meno che rivestire lo stesso carattere ed abbracciare le medesime considerazioni; egli è perciò, o signori, che io mi accingo a fare alcune osservazioni, le quali, a tutta la discussione che ha avuto luogo finora, possono estendersi, e spero che, per quanto gravi e profonde sieno quelle fatte dal signor relatore della Commissione, non potranno far ridurre a limiti più stretti questa discussione.

Io credo, ed il fatto ce lo dimostra, che è impossibile, qualunque sieno le considerazioni che hanno portato la Commissione ad abbreviare il suo esame sotto l'aspetto di presto risolverle, è impossibile, dico, impedire a questa Camera di estendere le sue osservazioni sopra tutte le quistioni incidenti; anzi mi pare che il sistema medesimo seguito dalla Commissione porga argomento a questa considerazione generale, e sollevi un'infinità di quistioni che forse, presa sotto un altro aspetto la discussione presente, avrebbe fatto evitare; e ciò dicendo, io mi riferisco a quel *considerando* che la Commissione stessa ci ha proposto, e che molto opportunamente il signor relatore della Commissione è venuto ora svolgendo, giacchè ci ha fatto conoscere entro quali limiti, e con quale spirito questo fosse emesso; giacchè, senza questa considerazione, vi era luogo a credere che il *considerando* stesso tendesse a disapprovare quanto il ministro aveva fatto.

Il signor relatore della Commissione osservò che la Camera aveva rilevato alcune irregolarità, ma che però queste non sono tali da viziar la sostanza della cosa. Signori, perchè un'irregolarità possa fare oggetto di una considerazione in una legge, conviene che essa sia gravissima, e la Camera, seguendo il sistema di proporre i *considerando*, ha seguito lo spirito che in un'altra Camera si ha voluto imporre, il colore che si è voluto dare al *considerando* prima della legge.

In materia d'imposte, o, per meglio dire, in materia di fi-

nanze, in un Governo rappresentativo un'irregolarità è molto vicina ad una violazione.

Io non voglio già discutere se quest'irregolarità rilevata dalla Commissione sia una vera violazione o no, ma osservo che dal complesso della legge medesima e da quello della discussione emerse finora la quistione sulla violazione della legge, ond'è manifesto e patente che vuol essere dismessa.

Noterò a tal riguardo che dai dibattimenti ch'ebbero luogo sorgono le due più gravi quistioni che in un Governo costituzionale si possano sollevare. Una tutta di principii, un'altra tutta di dottrina, ma più d'apprezzamento dei fatti.

La quistione di dottrina, o di principii, sta nel vedere se il Governo, in assenza del Parlamento, possa in materia di finanze dare disposizioni, le quali non sieno autorizzate dal voto del medesimo. Io non credo che nel Senato vi sia alcuno il quale ponga in dubbio questi principii, ed osserverò anzi a questo proposito che la facoltà legislativa, spettante al Parlamento nelle quistioni di finanze, non è solamente legislativa, è qualche cosa di più.

È atto talmente importante che nei Governi antichi costituzionali veste altra forma, che non è quella di una sanzione di una legge; egli è un assentimento, egli è un sussidio che la nazione concede, egli è un dono che la nazione fa.

Ora non v'è dubbio che negli atti del Governo da alcuni anni a questa parte tale principio venne sempre osservato.

Ma vi ha altra questione non meno grave che nasce, che si contrappone a questo principio, ed è che in date circostanze, in tempi gravi, in posizioni difficili il Governo ha il dovere di provvedere ai bisogni dello Stato nei modi che gli si apprestano i più facili, i più ovvii, e come la responsabilità che il Governo assume a tali emergenze è gravissima.

Egli viene al Parlamento a renderne ragione del suo operato, ed il Parlamento poi ha negli usi suoi e nelle memorie costituzionali il modo di assolverlo con onore.

Queste due quistioni si presentano nella nostra discussione; l'una sta a fronte dell'altra.

Molte altre quistioni si sono eccitate, le quali sono veramente secondarie, e se noi intraprendessimo a discuterle solamente le prime, l'assoluzione, lo scioglimento di esse basterebbero a conciliare tutte quelle altre quistioni secondarie che furono presentate dai diversi onorevoli senatori che hanno parlato in questa gravissima discussione. Io adunque, ritenendo i termini del *considerando* della Commissione, e, ritenendo i termini del *considerando* del progetto di legge il quale è stato presentato al Senato, vedo in essi un'irregolarità, di cui non voglio determinare il grado di un'importanza che può avere. Mi ha fatto però qualche senso il sentire il ministro dell'Interno che non aveva potuto vedere nel *considerando* della Camera dei deputati una censura dell'operato del Governo.

Egual senso produsse in me il vedere la Commissione entrata nel medesimo sentimento; ma mi spiega l'opinione della Commissione il silenzio osservato già un'altra volta sopra il *considerando* in una legge di finanza, il quale sarebbe forse stato meglio non ammettere. Ma di cose fatte non occorre più parlarne; questi *considerando* sono innocentissimi, io lo voglio credere; dubito però che l'opinione generale sia divisa a questo proposito.

A me pare che, quando si premette contro la forma ordinaria un *considerando* ad una legge, *considerando* che implica con sé il riconoscimento di una grave illegalità, esso non può essere che una censura, una riprensione. Che la trasgressione alla legge vi sia, io non ne dubito, e il ministro (se non m'inganno) non ha ommesso di osservarla nella discus-

sione dell'altra Camera; ma il ministro ha nella sua condotta, nelle sue azioni, un risultamento delle sue operazioni, un argomento amplissimo per venire in Senato, per venire in Parlamento, e dichiarare che di quanto egli operò assume intiera la responsabilità, e che francamente attende il giudizio che il Parlamento vuol pronunziare.

Io domando a' miei colleghi di riportarsi a quei tempi in cui queste operazioni furono seguite, di richiamarsi alla memoria la discussione che ebbe luogo in Senato per autorizzazione del prestito proposto da un ministro diverso; a quella proposta le opposizioni in Senato non mancarono, le difficoltà erano gravi; *tuttavia, dopo alcune considerazioni, il Senato non tralasciò di dare amplissima facoltà al Ministero di fare quanto proponeva.*

Nel Senato non si omise di osservare che, quantunque stringenti fossero le condizioni, il Governo aveva il dovere di provvedere alle emergenze dei tempi; più gravi erano le difficoltà, più grave si faceva il dovere dei ministri; ed era altresì il dovere del Parlamento, del Senato, di non portare incaglio alle azioni governative. Egli è in questo senso che il Senato approvò e diede l'autorizzazione di contrarre il prestito in modo illimitato al ministro che allora reggeva la cosa pubblica; adunque non essendo ora più miti le circostanze, anzi più gravi presentandosi le difficoltà, e nuovi stringenti bisogni venendosi a cumulare, i quali determinarono quelle deliberazioni, perchè il Ministero non può egli venire qui francamente a comandare che il suo operato sia dal Senato approvato? Quella legge, o meglio, quel principio che modifica, in certo modo sospende per un momento la santità dello Statuto; quel principio, dico, che è scritto nella natura delle cose, e che non conviene certamente invocare troppo spesso, ma che, quando naturalmente si presenta, vuole essere osservato, perchè si fa via da sé, il principio della necessità, dell'utile dello Stato, non si contrappone in ogni legge alla severità dell'osservanza dello Statuto? Quindi, trasgredendo momentaneamente in simili frangenti questo Statuto, si fa cosa utile alla nazione ed allo Stato.

In questi termini io credo si trovasse il Ministero, e penso che la legge semplicemente formulata, per la quale si dichiara l'autorizzazione, non che la disposizione fatta dal Ministero in giugno, lascia al Ministero una prova che il Senato ha riconosciuto che egli nel suo senno ha meritato benissimo del paese, dacchè ha provveduto a' suoi bisogni senza il minimo turbamento, e senza che l'andamento delle cose pubbliche sia stato menomamente incagliato. Io tacerò (prendendo la questione in questi termini) delle quistioni accidentali che furono emesse, di quella del tempo in cui doveva darsi l'autorizzazione del prestito, e delle persone colle quali dovesse contrarsi, giacchè paionmi quistioni tanto piccole e di così poca entità, che non possano avere gran peso nell'opinione del Senato.

Ma non posso omettere di dire che se il Governo ha provveduto ai bisogni sommi ed urgentissimi senza ricreare danaro all'estero, ha ricevuto dalla nazione la prova del miglior senno e della generosità la più specchiata, che in tempi come i nostri si potesse desiderare; è una cosa gloriosa per il Governo (giacchè questo gli prova la confidenza della nazione), di avere provveduto per più di 80 milioni, senza che gli agiotatori, gli speculatori dell'estero venissero ad offrire il loro danaro a condizioni le più inique e le più gravi pel Governo. *(Bravo)*

Ora io chieggo, si è osservato che un'operazione di prestito non poteva farsi allora senza pregiudizio grave della cosa pubblica, giacchè in un termine anche doppio di quello che

dalla Camera era stato proposto per ottenere un prestito, non vi ha nazione che abbia riuscito a contrarlo. Sicuramente non il Piemonte solo, ma anche altre nazioni hanno avuto bisogno di credito; ma noi l'abbiamo trovato fra noi, e ciò è ancora un titolo d'onore pel Governo e per la nazione *(Bene! Bravo!)* La discussione presa sotto questo aspetto mi dispensa dall'entrare in un'altra questione costituzionale, che, secondo me, non è matura, ed è quella che riguarda il termine che deve essere fissato per la sanzione reale de' progetti di legge. Siceome ho avuto l'onore di dire, non credo ancora sia matura simile questione, epperò io prescindendo dal trattenermi sopra; *tuttavia non posso passare sotto silenzio alcune considerazioni che in via di dottrina sono state fatte ed in fine di esempio raccomandate.* Gli esempi accennati non sono tutti ammissibili, i principii emessi sono soggetti a molte contestazioni. Qui noi non abbiamo bisogno, se riteniamo la gravità delle due quistioni da me accennate, non abbiamo bisogno di occuparci di regolarità o irregolarità del procedere del Ministero; il dubbio potrebbe essere così grave, che il Ministero poteva passarvi oltre e credere di essere nel suo perfetto diritto. Per altra parte, secondo l'opinione di altre persone, il dubbio può essere tale che non poteva ammettere la risoluzione che se gli è dato. Per conseguenza approvo l'osservazione fatta da quelli fra gli onorevoli nostri colleghi, i quali hanno cercato ed hanno dimostrato che non conveniva occuparsene, e parmi che il signor relatore della Commissione e la Commissione intera nella discussione che hanno fatto di questo progetto di legge hanno avuto essenzialmente di mira di evitare una questione. Io non posso fare a meno che applaudire a questa riserva; ma non posso trattenermi di ripetere che, circoscrivere o segnare i limiti di una discussione politica, è cosa che non è nè regolare, nè possibile.

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha chiesto la parola. Domando se la vuole sulla discussione generale.

DE CARDENAS. Chiudendosi la discussione generale, credo non s'intenda chiusa la discussione sul preambolo, benchè già in parte discusso, e per conseguenza aspetterò a parlare.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se vuol tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Sia perchè il ministro degli affari interni ha aderito al preambolo formolato dalla Commissione, sia perchè questo preambolo sostanzialmente altro non è che un emendamento del preambolo dapprima proposto, parmi che questo preambolo debba avere la priorità della discussione; in conseguenza io ho l'onore di leggerlo per esporlo quindi a particolare discussione.

(Legge il preambolo della Commissione. — V. vol. Documenti, Sessione II, 1849, pag. 174.)

La parola è al senatore De Cardenas, ove voglia ragionare sul preambolo.

DE CARDENAS. Nelle prime parole che io diceva raccomandava una qualche maggiore spiegazione sulle irregolarità che si sono riconosciute; mentre il lasciarle così in aria colle parole: *qualche eccezione d'irregolarità*, potrebbe far nascere troppi dubbi. Meglio sarebbe che il preambolo si omettesse interamente, come aveva già detto prima, o che almeno fosse circoscritto ne' suoi giusti limiti, e che si dicesse cosa si intendeva per queste eccezioni che si possono fare d'irregolarità all'uso che ha fatto il Ministero dell'autorizzazione di contrarre un prestito concessagli colla legge del 19 giugno.

Sentiremo se la Commissione, essa che ha studiato meglio la materia, e che sa quali siano le eccezioni d'irregolarità che

ha col suo *considerando* sottinteso, vorrà cercare il mezzo di esprimerlo chiaramente. Del resto domanderò qualche tempo, mentre all'improvviso sarebbe difficile poter redigere un ben ponderato emendamento in proposito.

PRESIDENTE. Sonvi due proposizioni: la prima è di omettere il preambolo, e sopra di questa non può cadere contestazione, perchè la deliberazione sta nella facoltà che ha ciascuno di ammettere o non il preambolo; quindi viene la seconda, per la quale si vorrebbe che si sospendesse la discussione sino a che il signor oratore avesse agio e campo a poter formular egli stesso un preambolo, il quale contenesse quelle maggiori spiegazioni da lui desiderate. Io domando alla Camera se questa seconda proposizione è appoggiata.

DE CARDENAS. Domando scusa, la mia proposizione è che la Commissione pensasse lei a precisare quali sono questi motivi d'irregolarità. . . .

PRESIDENTE. Ma ella poi ha detto. . . .

DE CARDENAS. Quando la Commissione si rifiutasse. . . .

ALFIERI. In seguito all'esame che ha fatto del progetto di legge, la Commissione, secondo che era il suo ufficio, ha formulato la proposta che credeva più conveniente. E questa si riferisce a motivi che sono, secondo che io credo, non troppo forse lungamente, ma sufficientemente spiegati nella relazione. Ora non resta alla Commissione che riferirsi a quei motivi, i quali si trovano nella relazione espressi. Io non opino che altrimenti abbia a fare la Commissione, nè che possa assumersi l'impegno di esprimere le idee di uno dei nostri colleghi; elleno saranno convenientissime, ma non può apprezzarne tutto il valore.

PRESIDENTE. Dopo queste spiegazioni, sta alla Camera il deliberare se o no voglia accordare tempo al signor senatore De Cardenas a formulare egli stesso quelle spiegazioni, che la Commissione non crede esservi bisogno di dar essa medesima. Chi accorda questo tempo voglia levarsi.

(Non è accordato.)

DE LA CHARRIÈRE. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Sur le préambule?

DE LA CHARRIÈRE. Sur le préambule.

(Qui succede un dialogo assai vibrato in francese tra il senatore De la Charrière e il senatore Alfieri, cessato il quale il ministro di finanze chiede la parola) (1).

NIGRA, ministro di finanze. Signori, io spiegherò al Senato dove il Ministero accetta le osservazioni che si sono fatte nel *considerando* proposto dalla Commissione, e quale portata possono avere siffatte osservazioni.

Non ci è dubbio che la legge diceva dover avere essa due mesi di vita; la gran questione stava nel vedere, se avendola promulgata qualche giorno dopo spirato quel giorno di vita che doveva avere, potesse nascere o no un dubbio. Questo dubbio che poteva esistere per taluni, e non esistere per altri, diventa un dubbio stabilito per le discussioni che si sono fatte nell'altra e in questa Camera. Stabilito il dubbio, non essendovi uniformità fra il voto degli uni e degli altri, il *considerando* non viene stimato come una censura al Ministero, ma come un motivo di spiegare il soggetto delle operazioni e di dare maggior importanza alla prima parte di quello che si è fatto. Se si vuole considerare la cosa sotto quell'aspetto, il *considerando* così redatto non è, come dissi, una censura, è un *considerando* che stabilisce la regolarità delle operazioni

(1) Nel verbale si legge: « Sul dubbio poi mosso dal senatore De La Charrière a che si debba riferire il termine di due mesi dato al Governo colla legge 16 marzo, spiegano il senatore Alfieri, come membro della Commissione, ed il ministro dell'interno, che quel tempo intendesi soltanto per l'operazione del prestito. »

primitive; quindi allude alle condizioni stesse delle operazioni.

PINELLI, ministro dell'interno. Mi pare che il senatore De La Charrière voleva sapere se quel termine di due mesi si riferisse all'epoca in cui dovesse essere promulgata la legge dopo la chiusura del Parlamento, oppure se riguardasse il tempo determinato per l'uso del credito. Rispondo che il termine di due mesi è quello che si riferisce all'uso del credito; la legge votata dal Parlamento portava che il Ministero avesse due mesi di tempo, acciocchè potesse far l'alienazione di questa rendita.

La questione poi si venne a complicare colle altre, perchè siccome nella legge non era detto nominativamente tale promulgazione avverrà dal giorno tale di un determinato mese, si venne a complicare colle altre pel motivo che prende data dal giorno della sanzione.

DE CARDENAS. Mi pare che la legge, colle parole di due mesi, non dica altro che questa legge avrà due mesi di vita, e questi due mesi di vita non si possono calcolare che dal momento che questa legge è nata, ed una legge nasce quando il Ministero la mette alla luce.

ALFIERI. La Commissione deve procurare di rimuovere ogni dubbio sulle mire che ella ebbe quando propose il *considerando*, appoggiandolo a motivi addotti nella relazione stessa. Infatti essa considerava che, siccome fu detto, la questione di due mesi si trovava implicitamente compresa in quella della sanzione da darsi dal sovrano alla legge dopo la chiusura del Parlamento. Tuttavia ella crede che, se vi era una questione di forma compresa nella prima questione, vi era altresì una questione di spirito, cioè si trattava di sapere se veramente al momento in cui il Parlamento dava il voto egli intendeva che questo voto si estendesse al di là di due mesi dal tempo nel quale il voto medesimo era dato in considerazione di circostanze speciali. Si oppone (e la Commissione stessa ne è convinta), che il credito va soggetto alla legge dell'opportunità innanzi tutto; e quel termine non si poteva considerare, ragionevolmente parlando, come assoluto. Ma io prego il Senato di considerare in altro senso questa legge, la quale prefiggeva un termine di due mesi; che se i due mesi non bastavano, poteva essere protratta nel suo effetto, e con ciò si veniva a rimediare a quell'inconveniente che poteva trarre con sé la forse soverchia limitazione. È per questa ragione che la Commissione ha creduto che si potesse ravvisare in cotale circostanza un motivo per cui dovesse contenersi nella legge in discussione una risoluzione che affrancasse i creditori dello Stato da ogni timore. Io prego la Camera di voler essere ben persuasa, che se il voto che ella è per dare sarà improntato di un segno di benevolenza al ministro, il quale accettando il gravissimo incarico che tuttora mantiene, nelle circostanze spinose in cui si è trovato, diede un segno evidente di abnegazione, e per certo non mai di ambizione: se la Camera, dico, vorrà improntare il suo voto di questo sentimento di benevolenza, nessuno di miglior cuore vi si associerà quanto i membri che compongono la Commissione. Io pel primo ho desiderio e motivo di pregare il Senato perchè dia a lui questa ben meritata dimostrazione, la quale per consolazione d'un uomo di tanta integrità e lealtà, andrà aggiunta a quella che gli fu larga l'unanimità dei cittadini di Torino, quando, compiuto il triennio delle gravissime funzioni che copriva, lo rielessero a membro del Consiglio municipale.

NIGRA, ministro delle finanze. (Molto commosso) Commosso dalle parole dell'onorevole senatore, ringrazio lui, non che il Senato, se mi vorranno favorire del loro voto. Dero però dichiarare apertamente che nessuno più di me vido con

maggior dispiacere che, tra le operazioni affidatemi, taluna ve ne fosse, alla quale la legge non indicasse abbastanza chiaramente la via a tenersi.

Ho dichiarato avanti all'altra Camera, come lo dichiaro avanti questa, che io assumo la responsabilità intera degli atti a cui ebbi parte con tutti i ministri; ma dichiaro anche che nelle lunghe discussioni alle quali assistetti, non ho mai udito alcuno che mi abbia detto: a vostra vece avrei fatto così. Se mi fossero stati accennati altri mezzi a sollevare il credito del paese, come io credo di aver fatto (e in questo non ho compiuto che al dover mio, e qualunque altro cittadino avrebbe fatto al pari di me) non li avrei certamente disconosciuti, sebbene abbia anche calcolato, che venendo il giorno in cui dovessi dar conto del mio operato, avrei potuto addurre i motivi che mi inducevano a far quanto ho fatto.

Spiegando in un'altra Camera le ragioni che mi avevano indotto ad operare in questa guisa, mi si osservò non essere certamente un biasimo che volesse dare al risultato delle mie operazioni, e che solo si volesse salvare un principio; e in questo mi unisco al voto di tutti coloro che desiderano che non esista mai nello Statuto un articolo per cui si sia obbligati di ricorrere per mezzo di interpretazione al voto parlamentare.

Tutti però ravvisarono il bisogno di una maggiore spiegazione intorno a questo articolo. Ma in circostanze di tanto rilievo, in circostanze così incalzanti, quali son quelle nelle quali io mi son trovato, e che non auguro a nessun altro ministro delle finanze, niuno di certo avrebbe agito diversamente da me. Niuno ha inventato né trovato mezzi meno onerosi di quelli che le circostanze volevano; ma io ho scelto i meno gravi nelle difficoltà che imperversavano. In que' momenti si trattava di mantenere intatta la fama, si trattava d'acconti a creditori che con ragione gridavano, si trattava di far fronte a spese e a spese immense che si erano dovute incorrere, e che erano inevitabili.

Molte voci. È vero! è vero!

NIENNA, ministro delle finanze. Noi abbiamo attraversate quelle fasi per le quali passano tutte le nazioni, dobbiamo perciò subirne le conseguenze; io quindi mi assumeva una responsabilità gravissima, e forse oltre quel termine che avrei desiderato. Ma io, o signori, faceva fondamento sulla giustizia, sulla generosità della nazione, giudice mia, né credo di aver fallito in questo mio pensiero. (Applausi dalla Camera e dalle tribune.)

STARA. Per conciliare ogni opinione, e togliere ogni ombra di dubbio che potesse rimanere di biasimo o di censura, cosa che certamente il ministro non merita, io proporrei al Senato di surrogare al considerando che si legge nel progetto di legge in discussione quest'altro:

« Considerando che, lasciata da parte la risoluzione del dubbio se sia stata regolare la creazione della rendita di lire 2,500,000 fatta cogli atti del 12 e 16 di giugno 1849 dal potere esecutivo che sanzionava e promulgava come legge, dopo la chiusura del Parlamento, una provvidenza temporaria dal medesimo adottata oltre due mesi prima, per non essere questo il modo, né la forma di risolvere un dubbio siffatto, non si può però, in qualunque senso abbia il medesimo a risolversi, disconoscere la necessità di provvedere ai bisogni del pubblico tesoro e di assicurare la sorte dei creditori dello Stato. »

PRESIDENTE. Questo non è che un emendamento in surrogazione del preambolo; debbo quindi chiedere prima di tutto se verrà appoggiato. Chi appoggia questo nuovo preambolo voglia sorgere.

(Non è appoggiato.)

GALLINA. Trattandosi d'emendamenti, ed essendovene parecchi, la cosa da farsi parmi sia di vedere quale di questi emendamenti proposti debba avere la priorità.

PRESIDENTE. Prima che gli emendamenti entrino in discussione devon essere appoggiati; appoggiati che siano, allora viene il caso di proporre quale di essi debba avere la priorità; non essendo stato appoggiato quello del senatore Stara, io ritorno dunque alla questione, che si è dell'approvazione o non del preambolo proposto dalla Commissione.

SAULI. Allora sarebbe tolto di mezzo l'emendamento che io aveva proposto. . . .

ALFIERI (interrompendo) Volando contro ogni considerando, secondo che verrà messo in discussione, avrà ottenuto il suo desiderio di sopprimere cioè ogni preambolo.

GALLINA. Se i considerando sono omissi, allora implicitamente è sciolta la questione.

PRESIDENTE. Perché la Camera conosca il vero stato della questione, dirò che poco fa misi trasmise dal signor senatore Sauli questo emendamento, il quale non è altro che la riproduzione dell'articolo della legge che era stata presentata nell'altra Camera dal Ministero. Questo articolo è così concepito:

« Il Governo è autorizzato di alienare alla migliore condizione possibile e sotto la sua responsabilità la rendita di lire 1,867,760, rimanenza dei 2,500,000 lire creati in dipendenza della legge del 12 giugno prossimo passato. »

Di questo emendamento però debbe tenersi conto allorché si discenderà all'esame degli articoli della legge.

ALFIERI. Allora sarebbe il caso di domandare al Senato se intende che il contro-progetto abbia la priorità. . . .

PRESIDENTE. Ma è sempre vero però che non può essere questo il momento di proporre questo contro-progetto. Il momento opportuno è allorché si discenderà agli articoli della legge, e perciò siccome il preambolo sta prima della legge, così esso deve votarsi prima.

SCIOPIS, relatore. Siccome nell'emendamento del senatore Sauli ci sta il complesso e della riforma del dispositivo e dell'abolizione del preambolo, questo modo di emendamento potrebbe ravvisarsi, come si diceva, un contro-progetto assorbente nella sua negazione le altre proposizioni che si erano fatte. Dunque si tratterà di vedere se il Senato voglia dare la priorità a questa proposta del senatore Sauli, la quale, ove fosse ammessa, toglierebbe ogni difficoltà, perché allora non si tratterebbe più né del progetto presentato ed approvato dalla Commissione, né del preambolo.

PRESIDENTE. Prima che il Senato deliberi è bene conosca un altro emendamento proposto dal senatore Gallina che entra nello stesso spirito. Esso proponeva che, eliminandosi interamente il preambolo, l'articolo 1° fosse concepito nei seguenti termini:

« La creazione della rendita di lire 2,500,000 fatta il 12 e il 16 giugno 1849 è approvata in virtù della presente legge. »

PRESIDENTE. Sta a vedere in primo luogo quali di questi due. . . .

Ecco un terzo contro-progetto proposto dal senatore De Cardenas (ilarità); esso è in questi termini:

« Il Governo è autorizzato a valersi della legge 12 giugno fino a compimento dell'imprestito ivi contemplato. »

STARA. Io proporrei di rimandare questi emendamenti alla Commissione, giacché l'ora è tarda. (Maggiore ilarità)

PRESIDENTE. Prima bisogna vedere se sono appoggiati. Si tratta di stabilire l'ordine in questi tre emendamenti che devono essere sottoposti a votazione.

Il più ampio sarebbe quello del senatore De Cardenas. . . .
(Interruzioni) Bisogna stabilire anzitutto, l'ordine in cui devono essere questi emendamenti appoggiati.

Per stabilire adunque quest'ordine è necessario che si liberi quale di questi emendamenti debba avere la priorità.

DE CARDENAS. Domando la parola sulla posizione della questione.

GALLINA. Gli emendamenti che sono proposti a questo progetto di legge, e che il signor presidente ha fatto noti al Senato, sono più o meno ampi, ma paiono, se non tutti, almeno per la maggior parte, che portino con sé l'eliminazione dei considerando proposti nel progetto di legge. L'emendamento del signor senatore Sauli, non meno che l'emendamento del senatore De Cardenas, devono avere la priorità, perchè tolgono i considerando. Io proposi pure un emendamento, il quale ha lo stesso scopo di togliere i considerando, e modificare una parola sola del 1° articolo, mantenendo le disposizioni degli articoli 2 e 3 quali appariscono nel progetto medesimo. Da ciò noi vediamo adunque che due sole cose distinte si trattano in questo emendamento, e forse potrebbe essere opportuno per la regolarità della procedura di dividerlo. Si tratta di vedere se hanno da ammettersi o non ammettersi i considerando nel progetto di legge. . . .

GIULIO. Chiedo perdono al Senato, ma lo invito di prestare un momento la sua attenzione sopra un'interpretazione di un articolo del regolamento. Il regolamento esige che niuno emendamento sia messo in discussione se non è stato appoggiato; quindi l'appoggio dato ad un emendamento non pregiudica per nulla la questione della sua accettazione.

Qualunque sia il numero degli emendamenti contemporaneamente proposti, sieno pur essi anche tra di loro contraddittorii, possono essere tutti appoggiati o non, quando vi ha nel Senato quattro senatori i quali giudicano l'uno e l'altro di quelli emendamenti degni di essere esaminati o non; per conseguenza, ove sia luogo a deliberare sull'ordine nel quale venga interrogato il Senato ad appoggiare questo o quell'emendamento, quest'ordine è affatto arbitrario.

Il Senato può successivamente appoggiare, o per dir meglio, quattro membri del Senato, ora gli uni, ora gli altri, possono successivamente appoggiare tutti e tre gli emendamenti che sono stati proposti, senza che per ciò venga per nulla pregiudicata la questione; quindi mi pare che si abbrevierebbe molto sottoponendoli successivamente alla deliberazione del Senato per vedere se siano o no appoggiati gli emendamenti proposti. La questione è dunque di vedere se siano o no appoggiati. Forse anche tutti e tre gli emendamenti potrebbero non ricevere quest'appoggio, e allora la discussione sarebbe bell'e finita, e si risparmierebbe una grave perdita di tempo.

DE CARDENAS. Vorrei fare un'osservazione sulla posizione della questione. Si era proposto, forse era il presidente

medesimo che aveva proposto, di rimandarli tutti alla Commissione.

* **PRESIDENTE.** No; questo non è in mio potere; non sono io che l'ha proposto.

STARA. Sono stato io.

DE CARDENAS. Allora proporrei anch'io di rimandarli alla Commissione.

PRESIDENTE. Ella si ricorderà che poco fa chiesi se si appoggiava la proposta di rimandarli alla Commissione, e questo rimando non fu appoggiato dalla Commissione, ed è perciò impossibile di ritornare sopra questa proposta.

Quello che in questo momento deve occuparci si è di riconoscere se questi tre contro-progetti siano o no appoggiati, per essere poi oggetto di nuova deliberazione. Frattanto quelli che non saranno appoggiati lasceranno il campo libero perchè la discussione possa ulteriormente progredire.

Pel modo con cui debbano essere gradualmente questi appoggi da darsi, io sceglierò l'ordine naturale, cioè comincerò dal primo presentato.

Il primo è del conte Sauli. Se desiderano che ne dia lettura. . . .

Molte voci. Si legga.

(È appoggiato.)

PRESIDENTE. Il secondo emendamento in ordine di presentazione è quello del signor conte Gallina, il quale, proponendo che si elimini ogni preambolo, voleva sostituire poi all'articolo 1° le seguenti parole. (*V. sopra*)

(È Appoggiato.)

Il terzo è del signor conte De Cardenas. (*V. sopra*)

(Non è appoggiato.)

In conseguenza la discussione è ridotta ai primi due, sopra i quali si vuol lasciar la parola ai proponenti per isvolgero il loro progetto.

GIULIO. Sorge adesso una questione di priorità fra il progetto del signor conte Sauli, che è stato appoggiato, ed il progetto della Commissione. Io pregherei per conseguenza il presidente a voler prima interrogare il Senato intorno all'ordine di priorità che si voglia dare a questi emendamenti.

DE LA CHARRIÈRE. J'observe au Sénat que c'est 8 heures et 1/2. (*Molti senatori parlono*)

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se voglia rimandare a dimani la discussione della legge di finanza.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Allora la seduta è sciolta (ore 8 e 1/2).

Ordine del giorno della seduta di domani:

- 1° Continuazione della discussione della legge di finanza;
- 2° Relazione e discussione sopra la legge riguardante il monumento da innalzarsi a Carlo Alberto il Magnanimo.